

ECC. MO

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ricorso in appello
con contestuale istanza di sospensione cautelare
della sentenza impugnata

per **Comune di Santhià** (C.F./P.IVA 00325950020), con sede in Santhià (VC) Piazza Roma 16, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, a ciò autorizzato in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 24.12.2019 e determinazione del Settore Affari Generali n. 4 del 13.01.2020; **Comune di Cerrione** (C.F. 81019360023 – P. IVA 00431480029), con sede in Cerrione (BI) alla Via Monte Bianco 49, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, a ciò autorizzato in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31 gennaio 2020; **Comune di Verrone** (C.F. 8100579002 - P.IVA 00396860025), con sede in Verrone (BI) alla Via Castello 6, a ciò autorizzato in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31 gennaio 2020 (**all. 1: delibere di Giunta**), tutti rappresentati e difesi, come da deleghe/procure speciali conferite su supporto cartaceo a norma dell'art. 83 c.p.c. e allegate alla busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Michele Greco (C.F. GGLRCMHL71D08E202F; **fax: 0564.850078; PEC: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com**) e dall'Avv. Michele Lioi (C.F. LIOMHL64R18G942Q; **fax: 06.87762176; PEC: michelerosariolucalioi@ordineavvocatiroma.org**), anche disgiuntamente fra loro, con domicilio eletto in Roma al Viale Bruno Buozzi 32 presso lo Studio

Legale dell'Avv. Michele Lioi, giusta indicazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c. e 136 c.p.a. dei numeri di fax e degli indirizzi PEC sopra indicati quale numeri e indirizzi dove si intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio

ricorrenti

CONTRO

Acqua & Sole srl (C.F. e P. IVA 05795600963), in persona del l.r. *pro tempore*, rappresentata e difesa nel primo grado di giudizio dagli Avv.ti Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Riccardo Montanaro, con domicilio digitale eletto ai sensi dell'articolo 16-*sexies* del D.L. 179/2012 e s.m.i. all'indirizzo PEC dell'avv. Enzo Robaldo, pubblicato negli appositi elenchi: enzo.robaldo@milano.pecavvocati.it e, per il solo caso di impossibilità assoluta di notifica al suddetto indirizzo, presso lo studio degli Avv.ti Enzo Robaldo e Pietro Ferraris in Milano, Piazza Duse 4

resistente

e nei confronti di

- **Provincia di Biella**, in persona del Presidente della Provincia e l.r. *pro tempore*, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avvocati Giorgio Santilli e Paola Campion, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
giorgiosantilli@pec.ordineavvocatitorino.it; paolacampion@pec.ordineavvocatitorino.it; e domicilio eletto presso il di loro Studio in Torino, via Gianbattista Vico 10;
- **Comune di Salussola**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Salussola (BI) alla Piazza G. Garibaldi 1, non costituito nel primo grado di giudizio;
- **Regione Piemonte**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede istituzionale in Torino - Piazza Castello 165, non costituita

nel primo grado di giudizio (indirizzo PEC estratto da Registro PP.AA.: gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it);

- **ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est – Sede di Biella**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Biella alla Via Felice Piacenza 11, non costituita nel primo grado di giudizio;
- **Provincia di Vercelli**, in persona del Presidente della Provincia e l.r. *pro tempore*, con sede in Vercelli alla Via San Cristoforo 3, non costituita nel primo grado di giudizio;
- **ASL Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Biella**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Biella alla Via Don Sturzo 20, non costituita nel giudizio di primo grado;
- **Asl di Vercelli**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Vercelli al C.so Mario Abbiate n. 21, non costituita nel giudizio di primo grado;
- **COSRAB – ATO Biella**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Biella alla Via Trento 55, non costituito nel giudizio di primo grado;
- **Comune di Cavaglià**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Cavaglià alla Via Mainelli 8, non costituito nel giudizio di primo grado;
- **Comune di Carisio**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Carisio (VC) alla Piazza Giovanni Falcone 5, non costituito nel giudizio di primo grado;
- **Comune di Dorzano**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Dorzano (BI) alla Piazza Battistini 4, non costituito nel giudizio di primo grado;
- **Tenuta Agricola Castello** (P.IVA: 00162940027) in proprio e in persona del legale rappresentante signora Piera Anna Turletti con sede in Salussola (BI),

Fraz. Brianco, **Bovindoc s.s.** (P.IVA: 06422820016) in proprio e in persona del legale rappresentante signora Piera Anna Turletti con sede in Salussola (BI), Fraz. Brianco, **P.A.B. s.s. Produzioni Agricole Brianco** (P.IVA: 00372430025) in proprio e in persona del legale rappresentante signora Piera Anna Turletti con sede in Salussola, Fraz. Brianco, **Marisa Turletti** (C.F.: TRTMRS56R65B791A), residente in Carmagnola (TO), Via Cavour n. 2, **Piera Anna Turletti** (C.F.: TRLPNN54A44B791L) residente in Carmagnola (TO), Via Cavour n. 2, **Regina Crivello** (C.F.: CRVRGN26D52B791C), residente in Carmagnola (TO), Via Cavour n. 2, **Roberto De Bei** (C.F.: DBERRT58D05F754I) residente in Salussola (BI), Nucleo Brianco n. 21, **Stefano Bellardone** (C.F.: BLLSFN84P20A859D) residente in Salussola (BI) residente in Nucleo Brianco n. 20, **Pier Angelo Bellardone** (C.F.: BLLPNG46C11H726O) residente in Salussola (BI) Nucleo Brianco n. 20, **Maria Teresa Bena** (C.F.: BNEMTR50M58C532N), residente in Salussola (BI), Nucleo Brianco n. 20, **Cristian Dall'Arche** (C.F.: DLLCST78L02A859E) residente in Salussola (BI), Nucleo Brianco n. 15, **Anna Maria Guglielmi** (C.F.: GGLNMR53P45H876B) residente in Salussola (BI), Nucleo Brianco n. 24, **Mariarosa Pizzarelli** (C.F.: PZZMRS72T43A859W) residente in Biella (BI), Via Pugliese n. 2, **Lidia Mazzucco** (C.F.:MZZLDI53H52E689B) residente in Salussola (BI), Nucleo Brianco n. 19, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Botasso (C.F.: BTSPLA68P25D205I; PEC come da Registri di Giustizia: paolo.botasso@pecordineavvocatisaluzzo.it; FAX: 0175/45499) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14,

**PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA,
PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI**

della sentenza n. 839/2019 reg. prov. coll. resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nell'ambito del procedimento n. 00039/2019 reg. ric., pubblicata il 25 luglio 2019 e mai notificata (**all. 2**).

INDICE SOMMARIO

FATTO

- 1. Sulla vulnerabilità dell'area di progetto*
- 2. Sull'iter procedimentale e sul giudizio di primo grado*
- 3. Sulla nuova conferenza dei servizi*

DIRITTO

- 4. Primo motivo di appello - par. 3 della sentenza*
 - 4.1. Sulle argomentazioni della proponente-ricorrente e sulla motivazione della sentenza*
 - 4.2. Sulla normativa in materia di partecipazione al procedimento di VIA*
 - 4.3. Sulla giurisprudenza (anche del TAR per il Piemonte) in materia di partecipazione "rafforzata" ai procedimenti ambientali*
- 5. Secondo motivo di appello - par. 4 della sentenza*
- 6. Sui motivi assorbiti*
- 7. Istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata*
- 8. Istanza di disapplicazione delle norme interne in contrasto con la normativa comunitaria ovvero di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE*

FATTO

- 1. Sulla vulnerabilità dell'area di progetto*

Prima di ricostruire il fatto e l'iter processuale, vale la pena di ricordare che l'area interessata dal progetto proposto da Acqua & Sole srl (d'ora in avanti più

semplicemente A&S) si configura come il naturale collegamento tra le due regioni storiche del Biellese e del Vercellese, ed è costituita da elementi significativi di biodiversità ambientale con valori paesistici di primaria rilevanza.

Dal punto di vista giacimentologico, è considerato uno dei siti più importanti del Nord Italia ed è stato individuato dal Piano regionale di tutela delle acque della Regione Piemonte (d'ora in avanti PTA) come area di ricarica della falda destinata al consumo umano.

Portando a compimento un'attività di ricerca durata oltre dieci anni, durante la quale l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della terra, in collaborazione con la Direzione ambiente della Regione Piemonte, ha indagato in ogni suo dettaglio l'area di ricarica dell'acquifero profondo della pianura piemontese ed i criteri utilizzabili per la sua delimitazione cartografica, dimostrando la delicatezza e la vulnerabilità dell'area di ricarica ai fini idropotabili, con Deliberazione 20 luglio 2018 n. 28-7253 la Giunta Regionale ha adottato il progetto di revisione del PTA (poi approvato con D.G.R. 14 dicembre 2018 n. 64-8118), nel quale il sito in cui A&S è intenzionata a realizzare la discarica ricade in pieno nell'area di ricarica della falda per consumo umano (**all. 3: estratto D.G.R. con planimetrie**).

I Comuni di Santhià, Cerrione e Verrone ricadono a loro volta nell'area di ricarica; per effetto delle dinamiche sotterranee di scorrimento, la falda posta in corrispondenza del sito di progetto è quindi strettamente collegata con la falda posta in corrispondenza del territorio dei Comuni ricorrenti e delle decine e decine di pozzi, anche ad uso idropotabile, ivi collocati.

Il reticolo di canali che scorrono in superficie contribuisce ulteriormente a collegare il territorio di questo fragilissimo areale, immerso in un delicato sistema idrologico connesso direttamente con la falda acquifera, e per questo tutelato dal PTA al fine

di “*mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*”, così come previsto dall’art. 94 co. 1 D. Lgs 152/2006.

Non è un caso che in detta zona si siano sviluppate coltivazioni di riso di eccellenza note a livello internazionale, tanto che nel 2007 la Commissione europea ha inserito il “*riso di Baraggia biellese e vercellese*” nel registro delle DOC mentre, con D.M. 15 novembre 2007, è stato creato e riconosciuto il Consorzio di tutela della DOP omonima.

A questo proposito vale la pena di ricordare che la tavola CTP-PAE del Piano territoriale provinciale individua nell’area un “*Paesaggio agrario di interesse culturale*”, in cui “*l’ubicazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti è subordinata alla considerazione degli elementi territoriali e ambientali sensibili elencati*” (art. 3.6. co. 6 delle NTA).

Questo solo per elencare alcune tra le numerose disposizioni di tutela dell’area di progetto, le cui straordinarie peculiarità dal punto di vista ambientale, paesaggistico, naturalistico e agronomico meritavano di essere preliminarmente richiamate al fine di consentire al Supremo Consesso di comprendere il particolarissimo contesto nel quale la vicenda che ci impegna si è sviluppata.

2. Sull’iter procedimentale e sul giudizio di primo grado

In data 16 maggio 2017 A&S ha depositato presso la Provincia di Biella istanza di valutazione impatto ambientale, con contestuale domanda di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, per la realizzazione di una “*Discarica monodedicata a materiale di costruzione amianto e localizzato in regione Brianco*” nel Comune di Salussola, con una capacità di oltre 1.865.000 mc di rifiuti.

Per effetto della sopravvenuta entrata in vigore del D. Lgs.16.6.2017 n. 104 è stato concesso alla proponente un termine per l’aggiornamento del progetto, in conformità ai nuovi requisiti normativi.

Con il deposito della nuova documentazione da parte di A&S, ha preso così il via un nuovo procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 bis del novellato D. Lgs 152/2006, nell'ambito del quale – in ragione del gran numero di osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della documentazione – si è tenuta l'inchiesta pubblica di cui all'art. 24 bis comma 6 D. Lgs. 152/2006 (introdotto dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 104/2017) e dell'art. 14 comma 3 L.R. 40/1998.

Nel frattempo era già stata avviata l'istruttoria interna, condotta dall'Organismo Tecnico di cui all'art. 5 L.R. 40/1998 e dal Comitato Tecnico per i problemi dell'ambiente della Provincia di Biella (competente quest'ultimo per l'istruttoria IPPC), i quali hanno lavorato in forma congiunta (d'ora in avanti l'Organismo e il Comitato saranno identificati come "OT-CT").

Il 5 giugno 2018 l'OT-CT ha concluso l'istruttoria raccogliendone gli esiti in un corposo verbale, nel quale sono state illustrate tutte le criticità ritenute meritevoli di chiarimento/approfondimento da parte della proponente, raccolte in 39 "questioni" descritte con dovizia di particolari e meticolosa cura redazionale (*cf.* all. 5 Provincia di Biella).

Alla seduta del 14 giugno 2018 il Presidente della Conferenza dei servizi ha passato in rassegna tutte le 39 questioni, anticipando che le stesse sarebbero state comunque raccolte in una nota di richiesta integrazioni inviata alla proponente e precisando altresì che, così come previsto dall'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006, questa sarebbe stata l'unica occasione per l'amministrazione di chiedere chiarimenti e per la proponente di fornirli (*cf.* all. 3 ricorso A&S).

Come anticipato alla seduta del 14 giugno, con nota prot. n. 14672 del 15.6. 2018 la Provincia di Biella ha inviato ad A&S il resoconto dettagliato delle 39 questioni sulle quali avrebbe dovuto rendere chiarimenti e integrazioni (*cf.* all. 15 ricorso A&S).

Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 27 bis co. 1 D. Lgs. 152/2006, la proponente il 6 luglio 2018 ha richiesto la sospensione dei termini per la

presentazione della documentazione integrativa per centottanta giorni, salvo poi depositarla il 3 agosto 2018, con un anticipo di 126 giorni sulla scadenza del termine.

In data 18 e 25 settembre 2018 l'OT-CT ha esaminato i contenuti della documentazione depositata da A&S rilevando, a proposito delle questioni 5 (richiesta di chiarimenti sull'esistenza o meno di un vincolo paesaggistico, legato alla presenza a breve distanza dall'area di progetto di un laghetto artificiale), 17 (richiesta di maggiori dettagli sulla documentazione progettuale riguardante il percolato) e 27 (richiesta di chiarimenti sull'ammissibilità dello scarico nel Rio Sisiòlo e sulla presenza di un vincolo paesaggistico nel punto corrispondente alla condotta per il recapito, nel Rio medesimo, dei reflui e dei percolati depurati), la mancata risposta alle integrazioni, verifiche e chiarimenti richiesti (*cf.* all. 6 Provincia di Biella).

Esattamente come precisato nella seduta dell'OT-CT del 5 giugno e ribadito dal Presidente della conferenza nella seduta del 14 giugno, alla seduta finale della conferenza dei servizi, tenutasi il 2 ottobre 2018, il Presidente ha dato lettura del verbale delle riunioni dell'OT-CT del 18 e del 25 settembre e ha contestato alla proponente la mancata risposta alle integrazioni richieste nei ridetti punti (questioni) 5, 17 e 27, ribadendo ad A&S le (già note) conseguenze di tale omissione (*cf.* all. 4 al ricorso A&S).

Ha preso così il via una lunga discussione sui singoli punti, alla quale hanno preso parte sia i tecnici progettisti che il legale di A&S al fine di negare che la proponente non avesse risposto alle richieste di integrazioni; durante la seduta in parola è stato convocato ancora una volta l'OT-CT allo scopo di *“valutare se le contro-deduzioni puntualmente operate in contraddittorio dal proponente e dai propri consulenti tecnici (nel corso della sessione odierna della conferenza dei servizi attualmente sospesa) ai rilievi di mancato superamento delle criticità residue di quelle contenute nella nota di richiesta integrazioni n. 14672 del 15.6.2018 (e già manifestate nelle precedenti sedute della Conferenza dei servizi)”* (*ib.*).

L'OT-CT, dopo una nuova prolungata valutazione delle questioni 5, 17 e 27, ha ribadito che le molteplici ed articolate criticità ivi sollevate non erano state minimamente superate dalla proponente, che invero non le aveva in maggior parte neanche affrontate, fornendo indicazione per un giudizio di compatibilità ambientale negativo (le conclusioni della seduta dell'OT-CT del 2 ottobre sono riportate nel verbale della conferenza dei servizi; *ib.*).

A questo punto il Presidente della Conferenza dei servizi ha chiamato ad esprimersi tutti i soggetti presenti circa la compatibilità ambientale del progetto precisando che, solo in caso di giudizio favorevole le altre amministrazioni presenti sarebbero state chiamate ad esprimersi anche in ordine ai titoli autorizzativi di rispettiva competenza.

Per prima si è espressa la Provincia di Biella la quale, preso atto delle conclusioni dell'OT-CT a proposito della mancata risposta ai chiarimenti di cui alle questioni 5, 17 e 27, ha reso parere di non compatibilità ambientale; anche tutte le altre amministrazioni presenti hanno reso pareri negativi, non facendo riferimento ai lavori dell'OT-CT (sui quali, come si è visto, ha formato il proprio giudizio esclusivamente la Provincia di Biella) ma con motivazioni proprie ed autonome, esplicitate dettagliatamente anche in forma scritta, oltre che con i propri rappresentanti (*cfr.* ancora verbale seduta 2 ottobre 2018: all. 4 al ricorso A&S).

Trattasi di ASL Biella; ASL Vercelli; Comune di Salussola; COSRAB – ATO Biella; Provincia di Vercelli; Comuni di Cavaglià, Carisio, Dorzano, Santhià e Verrone.

Quanto ad ARPA, pur non qualificando espressamente il proprio parere come negativo, l'Agenzia - nel contributo tecnico scientifico del 1.10.2018 – ha contestato a sua volta ad A&S:

- sulla questione 5, “*le argomentazioni della proponente non consentono l'esclusione dell'area oggetto dell'intervento dalla tutela ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. b) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*”;

- sulla questione 17, il persistente mancato dettaglio richiesto per una progettazione definitiva delle opere di trattamento dei percolati e di manutenzione;
- sulla questione 18, la persistenza di dubbi sul destino dei DPI utilizzati durante le bonifiche, sul codice CER da attribuire ai concentrati derivanti dal trattamento del percolato in attesa di cementificazione e sulla necessità comunque di dimostrare la non pericolosità del rifiuto;
- sulla questione 25, l'indicazione di un impatto "irreversibile" di entità "trascurabile" alla voce "sottrazione di suolo", quando l'Agenzia ritiene invece detto impatto "irreversibile" e "significativo";
- sulla questione 27, la persistenza di numerose lacune a proposito dello scarico sul Rio Sisiolo, tra cui la mancata dimostrazione dell'assenza di acqua corrente per non più di 120 giorni, circostanza solo affermata da A&S ma non dimostrata con dati specifici, ed il mancato ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per la posa del tratto terminale del collettore dello scarico;
- sulla questione 30, il mancato adeguamento della documentazione presentata con riferimento alle aree sottoposte a vincolo, tra cui l'area lacustre, da cui consegue l'irrisolutezza della questione in parola, che l'Agenzia tiene a precisare essere (unitamente alla questione 5) "*elemento dirimente ai fini dell'espressione della compatibilità ambientale*".

Il Comune di Cerrione, pur non essendo presente alla seduta, ha inviato comunque parere negativo la mattina stessa.

I Comuni di Santhià, Verrone e Dorzano, oltre a motivare diffusamente durante la seduta della conferenza la propria contrarietà al progetto, hanno prodotto note scritte contenenti profili di contestazione autonomi e distinti rispetto a quelli dell'OT-CT, così come COSRAB e Provincia di Vercelli.

La Provincia di Biella ha anche indicato quali sarebbero stati i passi che la proponente avrebbe dovuto compiere per ottenere il proprio parere favorevole (parere che avrebbe comunque dovuto essere successivamente valutato unitamente alle posizioni delle altre amministrazioni, che rimanevano negative), e cioè rispondere alle integrazioni più volte richieste sui punti 5, 17 e 27 e mai rilasciate.

Con provvedimento del 25.10.2018, il Dirigente del Servizio Rifiuti V.I.A. della Provincia di Biella ha emesso l'atto impugnato da A&S, *i.e.* la Determinazione n. 1175/2018 nella quale, effettuata la valutazione delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza (tutte negative), rese in base alle “*istruttorie tecniche condotte dai proprio organismi ed uffici nonché alle risultanze della conferenza dei servizi?*”, preso altresì atto del parere negativo della Provincia di Biella (rilasciato sulla base del parere tecnico di OT-CT), dopo aver ribadito di non ritenere applicabile alla fattispecie in questione il disposto dell'art. 10-bis della L. 241/90, a fronte di una conferenza dei servizi effettuata in modalità sincrona, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27-bis comma 7 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 14-ter L.241/90 e s.m.i., si è pronunciato con un giudizio “*di non compatibilità ambientale?*”, ciò che non ha consentito il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti equipollenti. La determinazione 25 ottobre 2018 n. 1175/2018 è stata impugnata da A&S con ricorso notificato, tra gli altri, anche ai Comuni di Santhià, Cerrione e Verrone, espressamente qualificati come parti resistenti unitamente alla Provincia di Biella, unica amministrazione che si è poi costituita in giudizio.

Nelle more del giudizio sono intervenute *ad opponendum* alcune importanti aziende collocate nei pressi dell'area di progetto, unitamente ad una serie di persone parimenti abitanti nelle vicinanze, legittimate dal criterio delle *vicinitas*.

All'udienza pubblica dell'8 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

In data 25 luglio 2019 è stata pubblicata la sentenza, con la quale il TAR per il Piemonte, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi, ha accolto il ricorso di A&S sulla

base dei soli motivi attinenti ai vizi procedurali (per aver ammesso a partecipare al procedimento alcune amministrazioni non ritenute dal TAR legittimate e per non aver inviato alla proponente, prima di procedere con il giudizio negativo di compatibilità ambientale, l'avviso di cui all'art. 10 bis l. 241/1990) con espresso invito all'Amministrazione affinché eserciti nuovamente il potere.

3. Sulla nuova conferenza dei servizi

Con nota del 15 ottobre 2019 A&S, ritenendo che il Tar per il Piemonte avesse *“evidenziato come la tempistica procedimentale fosse compatibile con la presentazione, da parte del privato istante, di quelle modifiche ed integrazioni che rendessero accoglibile l'istanza, senza imporre al medesimo la reiterazione dell'intero procedimento”*, ha *“ritenuto di dare nuovo impulso al procedimento, adeguando il progetto alle indicazioni a suo tempo fornite per il superamento delle ragioni di diniego, onde consentire l'accoglimento dell'istanza”* (all. 4).

Senonché, piuttosto che adeguare il progetto alle indicazioni provenienti da tutte le amministrazioni che (come si è visto sopra) hanno reso - autonomamente e con motivazioni proprie, che prescindono dalle valutazioni espresse dall'OT-CT - parere negativo alla seduta conclusiva del 2 ottobre 2018, la proponente ha modificato gli elaborati progettuali unicamente all'asserito scopo di adeguarsi alle questioni di cui ai punti 5, 17 e 27 sollevati dall'OT-CT e dalla Provincia di Biella la quale, piuttosto che rilevare tale relevantissima carenza preliminare, con nota del 22.11.2019 ha proceduto a *“ripristinare l'operatività della Conferenza dei servizi, rivista mediante l'esclusione degli EE.LL. e delle Amministrazioni che non soddisfano i canoni interpretativi indicati dalla sentenza stessa”*; *“confermare, tramite la modalità operativa della conferenza dei servizi, le attività istruttorie già operate nel corso del procedimento che non si pongano in contrasto diretto con i principi fissati nella sentenza”*; *“provvedere a dare corso ad una nuova fase istruttoria (sia per il tramite del proprio OT-CT, sia per il tramite della Conferenza dei servizi) sui nuovi elaborati progettuali oggetto di revisione ed integrazione volontaria consegnati dalla “Acqua & Sole srl” in*

data 16.10.2019 e sulle osservazioni eventualmente pervenute da parte del pubblico nel corso della fase di evidenza pubblica cui gli elaborati progettuali rivisti sono attualmente sottoposti”, con conseguente convocazione per il 20 dicembre 2019 della prima seduta della conferenza dei servizi **(all. 5)**.

Nel contempo, la Provincia di Biella ha pubblicato sul proprio sito web la documentazione modificata depositata da A&S sottoponendola alla fase di evidenza pubblica, con possibilità ai sensi dell’art. 27 bis co. 4 per chiunque di inviare nuove osservazioni scritte sulle integrazioni /modifiche progettuale depositate dalla proponente.

Rispettivamente con note del 18 e 19 dicembre 2019 i Comuni di Santhià e Verrone hanno informato la Provincia di Biella di essere in procinto di impugnare la sentenza del TAR Piemonte, unicamente per effetto della quale la conferenza dei servizi è stata riaperta, ed hanno quindi richiesto di sospendere cautelamente la stessa fino alla definizione della vicenda giudiziaria ovvero, in subordine, di coinvolgere le amministrazioni nella nuova istruttoria.

Con nota prot. 25639 del 19.12.2019 la Provincia di Biella ha riscontrato le predette richieste precisando di non ritenere *“legittima una sospensione del procedimento ormai formalmente ri-avviato per dare adempimento alle statuizioni del TAR nella sentenza di cui si parla, in assenza di una disposizione cautelare giudiziaria in tal senso (eventuale concessione di sospensiva o equipollente a seguito di presentazione di un appello)”*; contestualmente, la Provincia ha risposto negativamente alla richiesta delle amministrazioni di essere coinvolte nell’istruttoria della conferenza dei servizi, *“dovendo dare corso a quanto specificamente stabilito dalla sentenza n. 839/2019 del TAR Piemonte – attualmente legittima – inerente il procedimento di cui all’oggetto”* **(all. 6)**.

A quanto risulta, alla seduta del 20 dicembre 2019 la Provincia *“ha ravvisato la necessità di informare i soggetti eventualmente interessati in merito agli effetti dell’approvazione del progetto,*

la quale, ai sensi di legge, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico oltre a comportare la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”.

La circostanza è stata appresa dall’avviso (definito “*addendum*”) con il quale A&S ha chiesto che si proceda ai sensi dell’art. 27 bis co. 4 alla pubblicazione dell’addendum medesimo, contenente l’informativa al pubblico degli effetti dell’approvazione del progetto in termini di variante al PRG, cosa che la Provincia di Biella ha fatto il 30 dicembre 2019, data a partire dalla quale è scattato il termine di ulteriori 60 giorni per il deposito di osservazioni unicamente “*per l’argomento della variante al PRG*” (all. 7).

Alla scadenza del predetto termine, sarà pertanto convocata la nuova seduta della conferenza dei servizi.

Tutto ciò premesso i Comuni di Santhià, Cerrione e Verrone agiscono oggi per la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi di

DIRITTO

4. Primo motivo di appello - par. 3 della sentenza (pagg. 7-9) - *erroneità ed ingiustizia manifesta della sentenza per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà - travisamento dei presupposti di fatto - motivazione carente e apodittica - violazione e falsa applicazione degli artt. 27 bis co. 7; 29 quater; 208 d. lgs. 152/2006; 7 co. 1, 14 e ss. l. 241/1990 e 9 co.1 lettera f) e co. 3 l.r. Piemonte 14 dicembre 1998 n. 40 – violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/52/UE (considerando da 16 a 21) e della Convenzione di Aarhus*

4.1. Sulle argomentazioni della proponente-ricorrente e sulla motivazione della sentenza

Come anticipato nel punto che precede, nel ricorso di A&S le dinamiche fortemente partecipative che sempre caratterizzano le conferenze dei servizi che hanno ad oggetto progetti di impianti a fortissimo impatto ambientale, collocati in aree

straordinariamente vulnerabili dal punto di vista ecologico, sono state dipinte come il segno di un cedimento della Provincia di Biella all'ostilità cieca e irrazionale, nei confronti della discarica di cui si tratta, diffusa in tutte le amministrazioni chiamate a sedere al tavolo della conferenza dei servizi.

Senza mezzi termini, A&S ha espressamente affermato che i pareri resi dalle amministrazioni partecipanti (tra cui le odierne appellanti) sarebbero risultati negativi unicamente per la necessità di accontentare il proprio elettorato o in osservanza dell'imperante logica del NIMBY, mentre la Provincia di Biella le avrebbe invitate alla conferenza dei servizi proprio perché consapevole della loro opposizione al progetto, per avere quindi una sorta di "conforto"; si tratterebbe in sostanza non di amministrazioni impegnate nella difesa del proprio territorio (quali enti esponenziali della collettività, portatori in via continuativa degli interessi diffusi ivi radicati) da un progetto ad altissimo rischio, data la collocazione in una delle aree più vulnerabili del Nord Italia, ma di una pericolosa congrega di professionisti del "no" in lotta contro un progetto di grande valenza ecologica.

E' questa, secondo la versione dei fatti resa dalla proponente, l'unica spiegazione possibile da dare alle fastidiose lungaggini che hanno caratterizzato la conferenza dei servizi, essendo il progetto privo di ogni e qualsiasi criticità ed anzi portatore di una sana ventata di innovazione ecosostenibile in una landa depressa e priva di ogni peculiarità, dal punto di vista ambientale.

Il canone di sinteticità degli atti e la necessità di entrare, senza ulteriore indugio, nel merito dei motivi di appello ci impedisce di precisare, nel dettaglio, le ragioni per cui tale ricostruzione è non soltanto inveritiera, ma addirittura surreale.

E' talmente macroscopica la distanza tra la versione resa dalla proponente e la realtà dei fatti, che sarà sufficiente rinviare a tutto quanto precisato in narrativa a proposito della straordinaria peculiarità dell'area di progetto, che si inserisce in un contesto di straordinario valore dal punto di vista ambientale, paesaggistico,

naturalistico e agronomico, la cui vulnerabilità è stata riconosciuta dalla Regione Piemonte con la Deliberazione 20 luglio 2018 n. 28-7253, nella quale il sito in cui A&S è intenzionata a realizzare la mega-discardia di amianto è stato classificato come area di ricarica della falda per consumo umano, al pari dei Comuni di Santhià, Cerrione e Verrone (*cfr.* all. 3).

Quanto al fatto che tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi abbiano sollevato molteplici contestazioni e rilevato decine e decine di criticità, ciò è dovuto non solo alla discutibile scelta localizzativa, ma anche alla genericità degli elaborati progettuali depositati.

Per quanto qui interessa, la vittimistica rappresentazione dei fatti della ricorrente è comunque stata sufficiente a indurre in grave errore il TAR per il Piemonte, il quale nella sentenza impugnata ha ritenuto di decidere la questione, con una motivazione scarna se non addirittura inesistente, accogliendo i vizi formali denunciati ai motivi 1 e 2 del ricorso e ritenendo assodate tutta una serie di circostanze affermate apoditticamente da A&S, la cui infondatezza macroscopica avrebbe potuto essere facilmente acclarata, prestando semplicemente attenzione alla documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente, dalla Provincia di Biella e dagli intervenuti *ad opponendum*.

Questa la motivazione della sentenza, sul punto: *“l’impianto normativo predetto [artt. 27 bis co. 7; 29 quater; 208 d. lgs. 152/2006] delinea chiaramente i partecipanti all’istruttoria del procedimento di V.I.A. e A.I.A. nei soli soggetti che debbano rendere autorizzazioni e pareri in materia ambientale, nonché negli enti locali e autorità d’ambito sul cui territorio venga realizzato l’impianto. La Provincia di Biella, invece, nel caso di specie ha allargato in maniera indiscriminata la platea dei partecipanti alla conferenza di servizi, così esponendo la società proponente anche alla possibilità di raccogliere osservazioni pretestuose o pareri contrari provenienti da enti non interessati (né direttamente né indirettamente) dall’intervento, quali la Provincia di Vercelli, i Comuni di Santhià, Verrone e Cerrione, e la ASL di Vercelli. Gli enti citati,*

eventualmente, potranno essere invitati a partecipare alla conferenza di servizi che sarà nuovamente indetta in qualità di “meri uditori”, senza tuttavia la possibilità di partecipare alla formazione della volontà provvedimentale” (par. 3, pagg. 7-8 sentenza appellata).

Con le poche righe di motivazione testé richiamate (inidonee a dare minimamente conto non solo del percorso interpretativo ma financo delle ragioni logico-giuridiche che hanno condotto alla decisione) il Giudice di prime cure ha ritenuto non legittimate le amministrazioni appellanti a partecipare al procedimento, in violazione manifesta non solo della normativa di settore, ma anche della giurisprudenza consolidata, parte della quale proveniente non solo dallo stesso Tribunale, ma anche dalla stessa Sezione.

La decisione del TAR, oltre che antiggiuridica per i motivi testé indicati appresso, è oltretutto illogica e contraddittoria, se si considera che il parere che maggiormente ha pesato, nella valutazione delle posizioni prevalenti espresse in conferenza, è stato evidentemente quello della Provincia di Biella, reso sulla base delle conclusioni dell’OT-CT, sulle quali in nessun modo ha inciso la partecipazione dei Comuni odierni appellanti (i quali – sia detto per inciso – non hanno portato alcuna “osservazione pretestuosa” come affermato da A&S ma, con grande sforzo argomentativo e solide basi conoscitive, proprie del livello di governo che più di ogni altro conosce le peculiarità del proprio territorio, hanno chiarito quale fosse il reale stato dei luoghi).

4.2. Sulla normativa in materia di partecipazione al procedimento di VIA

L’art. 27 bis co. 7 D. Lgs. 152/2006 prevede che “*l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di*

servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Il tenore letterale della norma non si presta ad equivoci: in particolare, l'espressione "amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate" (utilizzata anche nell'art. 23 co. 4, nell'art. 27 e nel comma 2 dell'art. 27 bis, a proposito delle amministrazioni alle quali l'autorità competente deve comunicare l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dalla proponente), non può che lasciare spazio alla massima apertura nei confronti di tutte le amministrazioni portatrici di un legittimo interesse alla partecipazione al procedimento (interesse certamente dato tra le altre cose, nel caso di specie, dal diretto e comprovato legame idrologico con la falda destinata al consumo umano sottostante l'area di progetto, soggetto al massimo grado di tutela per effetto del PTA della Regione Piemonte, siccome da ultimo modificato dalla D.G.R. 14 dicembre 2018 n. 64-8118), estendendola addirittura a quelle solo potenzialmente interessate.

Vale la pena di ricordare che nella versione definitiva degli artt. 27 e 27 bis è stata inserita tale clausola di grande apertura partecipativa anche per effetto dei richiami provenienti dalla Conferenza Stato-Regioni svoltasi durante i lavori parlamentari, nell'ambito della quale è stato rilevato come la direttiva sulla *VIA 2014/52/UE* (al cui recepimento il D. Lgs 104/2017, che ha introdotto l'art. 27 bis, è stato unicamente finalizzato), nei considerando da 16 a 21 preveda la partecipazione dei soggetti interessati come strumento fondamentale per migliorare la qualità dei procedimenti e delle valutazioni richiamando espressamente, in ciò, la Convenzione di Aarhus (ratificata in Italia con la l. 108/2001), che va nella direzione dell'ampliamento della dimensione partecipativa e non certo della sua compressione. Che questa sia la giusta lettura dell'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 lo ha confermato recentemente anche il MATTM il quale, nell'ambito del progetto "*Creiamo PA*", ha

diffuso il documento intitolato “ *Indirizzi operativi per l’applicazione dell’art. 27 bis D. Lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale*” (scaricabile liberamente all’indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1849>) nel quale, al par. 2.7.5. (pag. 32), a proposito della corretta individuazione delle amministrazioni coinvolte e delle relative prerogative procedurali, si precisa come nella conferenza dei servizi del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) la partecipazione delle amministrazioni interessate (anche solo potenzialmente) “*non può essere limitata alla sola conferenza dei servizi*”, ma deve vederle coinvolte “*fin da principio, cioè dalla comunicazione di cui al comma 2*”, allo scopo di consentire loro di “*verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione*” in un processo in cui “*le amministrazioni coinvolte divengono, dunque, ab initio parte integrante del procedimento amministrativo in essa divenendo, di conseguenza, parti necessarie anche della conferenza dei servizi*”, che “*rappresenta la sede per l’effettivo e conclusivo confronto e composizione degli interessi tra le varie amministrazioni*”.

Tale interpretazione della norma fugge definitivamente ogni dubbio sul fatto che le amministrazioni anche solo potenzialmente interessate possano partecipare alla conferenza dei servizi nella veste di “*meri uditori*”, come affermato dal TAR per il Piemonte nella sentenza impugnata (veste nella quale la Provincia di Biella, per effetto della sentenza medesima, ha confinato le amministrazioni appellanti nella nuova conferenza dei servizi attualmente in corso).

Del resto, la semplificazione non può ridurre in alcun modo le garanzie partecipative, specialmente in un procedimento unico (quale quello di cui all’art 27 bis D. Lgs. 152/2006) al cui interno sono stati inglobati numerosi procedimenti (tra cui VIA e AIA) che prima della riforma garantivano autonomi momenti partecipativi e si concludevano con distinti provvedimenti autorizzatori, e che prevede oggi, all’esito di un’istruttoria unica, il rilascio di una singola autorizzazione che apre di fatto le porte all’inizio dei lavori.

La valutazione del TAR per il Piemonte viola anche il disposto di cui all'art. 9 comma 3 l.r. Piemonte n. 50/1998, nella parte in cui impone all'autorità competente il coinvolgimento *“di altri soggetti territoriali o istituzionali, anche a seguito di loro motivata richiesta, in casi di particolare rilevanza con riferimento alle ricadute degli impatti ambientali individuati nel corso della procedura”*.

Per quanto il potere dell'amministrazione di convocare altri soggetti, ulteriori rispetto a quelli che devono partecipare alla conferenza, abbia natura discrezionale, *“la relativa scelta è censurabile se viziata sul piano logico, per irragionevolezza o arbitrarietà”* (cfr. Tar Piemonte, 26 maggio 2008 n. 1217, sentenza resa sull'istanza di ampliamento di una discarica posta a pochi chilometri rispetto al progetto di cui si tratta).

Il fatto che i Comuni ricorrenti avessero espressamente richiesto di partecipare proprio in considerazione degli impatti ambientali dell'opera in progetto, e che il Giudice di primo grado abbia ritenuto la loro partecipazione illegittima, integra proprio il vizio logico richiesto dalla giurisprudenza or ora richiamata per irragionevolezza e arbitrarietà (oltre che per apoditticità della motivazione).

4.3. Sulla giurisprudenza (anche del TAR per il Piemonte) in materia di partecipazione “rafforzata” ai procedimenti ambientali

Avendo bene in mente la grande rilevanza che le direttive europee in materia di VIA succedutesi nel tempo, a partire dalla 85/337 CEE fino ad arrivare alla 52/2014/UE sopra richiamata, unitamente alla Convenzione di Aarhus (ratificata dall'Italia con la l. 108/2001), hanno attribuito alla partecipazione ai procedimenti in materia ambientale, la giurisprudenza amministrativa ha precisato in molteplici occasioni che *“nell'ottica di una interpretazione di buona fede della normativa di settore, che l'art. 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990 offre un canone interpretativo generale, che impone di coinvolgere nel procedimento, **oltre i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento produce effetti, anche quelli facilmente individuabili che***

potrebbero riceverne pregiudizio”, deve essere ritenuta illegittima la conferenza di servizi indetta per l’autorizzazione e la gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, nel caso in cui **non siano stati convocati tutti i Comuni limitrofi e confinanti con il territorio del Comune sede della discarica**” (v. così, *ex plurimis*, Cons. Stato, 28 maggio 2004 n. 3451).

Ancora più esplicitamente Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254, nei seguenti termini: “*Secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, da cui la Sezione non ritiene di doversi discostare, ancorché un impianto di trattamento di rifiuti ricada in altro vicino comune, **non può negarsi che esso arrechi (o sia astrattamente in grado di arrecare) disagi e danni non solo agli appartenenti del comune di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi**: deve essere pertanto riconosciuta la legittimazione e l’interesse ad agire anche al comune limitrofo (a quello in cui è ubicata o deve essere ubicata una discarica di rifiuti), quale ente esponenziale della collettività stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul proprio territorio (C.d.S., sez. V, 3 maggio 2006, n. 2471; 20 febbraio 2006, n. 695), non potendo la legittimazione ad agire essere subordinata alla prova di una concreta pericolosità dell’impianto (C.d.S., sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3262)*”.

Paradossalmente, le più recenti e illuminate sentenze giunte a conferma del predetto orientamento provengono proprio dal TAR per il Piemonte (peraltro dalla stessa Sezione che ha deciso il caso di specie), il quale ha avuto modo di precisare - con riferimento a progetti di discariche poste in area di ricarica della falda ad uso idropotabile collocati a pochi chilometri di distanza rispetto al progetto di A&S - la legittimazione ad agire (la cui sussistenza è notoriamente valutata con criteri ben più restrittivi rispetto alla semplice partecipazione al procedimento) del Comune di Santhià in quanto portatore di un “*interesse rilevante e differenziato, estendendosi il suo territorio su un’area vicina a quella delle discariche e avendo in Comune con tale area la falda freatica*” (v. così TAR Piemonte, Sez. Prima, 13 maggio 2019 n. 574).

Con ancora più enfasi, la recentissima TAR Piemonte, Sez. Prima, n. 78 del 28 gennaio 2020 ha affermato che “la **prossimità dell'impianto al territorio comunale** costituisce [...] elemento di collegamento rilevante – ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva del comune ricorrente – in funzione dell'**interesse dell'ente territoriale a partecipare all'istruttoria procedimentale** e a impugnarne gli esiti, quale **ente esponenziale della collettività stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul territorio** (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254)” (la sentenza del Consiglio di Stato invocata dal TAR per il Piemonte è la stessa richiamata sopra).

Il tutto, sul presupposto che “la materia della tutela dell'ambiente si **connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati**, come è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403)”.

Tutto quanto precede dimostra come nella sentenza n. 839/2019 il TAR per il Piemonte non abbia fatto buon governo della normativa in materia di partecipazione al procedimento ambientale, come invece è avvenuto in altri casi.

Ne consegue l'illegittimità della sentenza impugnata per erroneità ed ingiustizia manifesta; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; travisamento dei presupposti di fatto; motivazione insufficiente e apodittica; ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 27 bis co. 7; 29 quater; 208 d. lgs. 152/2006, 7 co. 1, 14 e ss. l. 241/1990 e 9 co.1 lettera f) e co. 3 l.r. Piemonte 14 dicembre 1998 n. 40; violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/52/UE (considerando da 16 a 21) e della Convenzione di Aarhus.

5. Secondo motivo di appello - par. 4 della sentenza (pagg. 9-12) - erroneità ed ingiustizia manifesta della sentenza per travisamento dei presupposti di fatto – illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà - motivazione carente e/o tautologica - ingiustizia manifesta - violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis, 21 octies e 14 ter l. 241/1990; 5 co. 1 lettera g), 27 bis co. 5 e 208 D. Lgs. 152/2006 - violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/52/UE (considerando 7,14,15 e 30; art. 1 par. 3; allegato IV)

Ulteriore sintomo della scorrettezza della Provincia di Biella (che si aggiunge all'inusitata ammissione al tavolo della conferenza delle amministrazioni odierne appellanti) sarebbe stato secondo A&S quello di sollevare, all'ultima seduta della conferenza dei servizi del 2 ottobre 2018, contestazioni mai avanzate prima (in primo luogo il contrasto con il Piano provinciale dei rifiuti, con riferimento alla questione n. 5) non lasciandole così alcuno spazio per controdedurre e/o produrre documentazione integrativa, cosa che avrebbe potuto fare godendo dell'invocato termine di 10 giorni di cui all'art. 10 bis l. 241/1990.

Anche in questo caso a tale affermazione il TAR per il Piemonte, nel ritenere doverosa l'applicazione dell'art. 10 bis piuttosto che dell'art. 21 octies l. 241/1990 (disposizione, quest'ultima, correttamente invocata dalla Provincia di Biella sia nella discussione che c'è stata, sul punto, durante la seduta del 2 ottobre 2018 che nelle proprie memorie difensive depositata nel primo grado del presente giudizio), ha dato pieno credito ad A&S, in modo totalmente acritico, nei seguenti termini: “*nel caso di specie, l'art. 21-octies non è applicabile. La società ha infatti allegato e dimostrato di aver già più volte modificato il progetto durante i lavori della conferenza di servizi, proprio in base alle richieste delle amministrazioni coinvolte; altrettanto avrebbe quindi potuto fare se le ragioni della determinazione negativa le fossero state doverosamente preannunciate. Ciò vale in particolare per l'asserito vincolo paesaggistico a tutela dei laghi (così qualificati dall'amministrazione i bacini idrici presenti nell'area): a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, **la società***

ricorrente lamenta – fondatamente – che se tale profilo motivazionale non fosse stato opposto “a sorpresa” per la prima volta solo nell’ultima Conferenza dei Servizi del 2 ottobre 2018 e quindi nel provvedimento conclusivo adottato pochi giorni dopo, sarebbe stato possibile per la stessa effettuare una lieve modifica di alcune strutture secondarie del progetto, ottenendo così che nessuna delle strutture progettuali ricadesse nella zona asseritamente vincolata” (sentenza impugnata, par. 4.3., pag. 11).

La predetta motivazione, oltre che carente, è palesemente erronea, applicando entrambi gli istituti chiamati in causa (di cui agli artt. 10 bis e 21 octies l. 241/1990) sulla base di una lettura travisata dei presupposti di fatto.

Come si è già avuto modo di spiegare in narrativa, alla conferenza dei servizi del 14 giugno 2018 (sulla scorta dei risultati della riunione dell’OT-CT del 5 giugno 2018), la Provincia di Biella aveva infatti chiesto alla proponente:

- a proposito della questione **n. 5**, di portare documentazione idonea ad escludere che l’area fosse tutelata ai sensi dell’art. 15 co. 2 delle NTA del Piano provinciale dei rifiuti (evidentemente al fine di non incorrere nelle preclusioni previste dal Piano provinciale e dalla normativa in materia di discariche, in caso di esistenza del vincolo) e che la fascia di tutela di 300 metri (prevista dal Piano medesimo) interessasse la progettata discarica, precisando anche che in base alla risposta ai chiarimenti richiesti sarebbero stati coinvolti nel procedimento i soggetti a vario titolo competenti in materia (*cf.* allegato all. 3 ricorso A&S, pagg. 8 e 23). Sul punto, ha preso addirittura la parola la progettista di A&S presente alla seduta del 14 giugno 2018 (che quindi ha avuto modo non solo di comprendere i termini della questione, ma anche di contraddire sul punto), Ing. Federica Barone, la quale ha precisato che *“relativamente alle aree lacustri rilevate nella fascia dei 300 m., di fatto, a prime nostre analisi, comunque **sembrerebbe che, per uso, non sia un elemento di tutela,***

quindi non siamo dentro alla fascia dei 300 m. Comunque presenteremo ovviamente adeguata documentazione a supporto” (*ib.*, pag. 25);

- sulla questione **n. 17**, di depositare documentazione di dettaglio a proposito delle opere di trattamento dei percolati e di manutenzione (*cf.* verbale seduta 14 giugno 2018: all. 3 al ricorso A&S);
- a proposito della questione **n. 27**, di fare tutte le verifiche necessarie al fine di dimostrare che il corpo idrico prescelto (Rio Sisiòlo) fosse in grado (dal punto di vista del carico idraulico) e idoneo (dal punto di vista qualitativo delle acque) ad accogliere le acque reflue (depurazione dei percolati e acque meteoriche; *ib.*).

Con ciò, è dimostrato quindi che A&S fin dalla seduta del 14 giugno 2018 era perfettamente a conoscenza non solo delle richieste di verifiche e integrazioni provenienti dalla Provincia, ma **anche a quale titolo tali richieste fossero state fatte, e quindi a quali conseguenze sarebbe andata incontro qualora non avesse portato documentazione idonea ad escludere la presenza del vincolo di cui all’art. 15 del Piano provinciale dei rifiuti e non avesse depositato le ulteriori integrazioni richieste.**

Non avendo A&S risposto alle richieste di chiarimenti e integrazioni documentali di cui alla questione 5, essendosi limitata a ribadire che a suo parere il Piano provinciale dei rifiuti non ha alcun valore cogente e che il laghetto in questione (essendo destinato ad uso irriguo, circostanza sulla quale non ha fornito tuttavia alcun riscontro probatorio) non rientra comunque tra le fattispecie idonee *ex se*, come da tipizzazione di cui all’art 15 co. 2 delle NTA del Piano provinciale dei rifiuti, a generare un vincolo paesaggistico, non è stato possibile per la Provincia escludere quindi l’area oggetto dell’intervento dalla tutela di cui all’art. 142 co. 1 lettera *b*) D. Lgs 42/2004, risultando peraltro da una verifica operata dagli uffici

provinciali che la fascia vincolata di 300 metri interessa sicuramente le aree ricomprese nel progetto.

Per l'effetto, alla seduta finale della conferenza dei servizi del 2 ottobre 2018 (*cf.* all. 4 al ricorso A&S) come preannunciato alla precedente seduta del 14 giugno 2018, la Provincia ha dato atto della sussistenza del vincolo e della conseguente applicazione delle misure di tutela previste, tra l'altro, dal par. 9.2. del Piano provinciale dei rifiuti per la realizzazione di discariche per rifiuti speciali non pericolosi poste in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e a distanza inferiore a 300 metri da laghi aree soggette a tutela paesaggistica, come nel caso di specie (a nulla rileva il fatto che, prima di tale decisione, vi siano state due sessioni di lavoro dell'OT-CT nel settembre 2018 alle quali la proponente non ha partecipato; trattavasi infatti di riunioni tecniche interne – alle quali la proponente non ha mai partecipato – in cui l'OT-CT ha semplicemente verificato se A&S avesse o meno risposto alle richieste di chiarimenti formulate dalla Provincia, ciò che, come si è visto, non è avvenuto).

Stesso dicasi per la questione 27, rispetto alla quale la proponente nella documentazione integrativa depositata nell'agosto 2018 ha dichiarato che nel Rio Sisiòlo l'assenza di acqua corrente non si protrae per più di 120 giorni l'anno, rinviando tuttavia ad un futuro incerto “*una verifica di dettaglio di tale condizione*”, senza produrre dati specifici (come misurazioni e riscontri fotografici); per questo motivo, considerato che nel Rio devono finire gli scarichi derivanti dal percolato della discarica, la Provincia - anche in questo caso, coerentemente con quanto preannunciato alla seduta del 14 giugno 2018 - ha ritenuto non soddisfatta la richiesta di integrazioni in questione, con ogni conseguenza.

Quanto alla questione 17, parimenti delicata avendo a che fare anch'essa con il percolato, la proponente non ha parimenti fornito il dettaglio richiesto per una progettazione definitiva di una serie di opere.

Come dato vedere, diversamente da quanto affermato da A&S nel ricorso introduttivo e dal TAR per il Piemonte nella sentenza impugnata, l'OT-CT non ha affatto posto per la prima volta nella riunione "segreta" del 18 settembre 2018 nuove questioni (poi riproposte "a sorpresa" dalla Provincia alla seduta del 2 ottobre) sulle quali la proponente non era mai stata chiamata precedentemente a contraddire, ma ha semplicemente preso atto della mancata risposta alle richieste di chiarimenti assumendo le determinazioni conseguenti, peraltro anticipate alla seduta del 14 giugno 2018.

Ciò che si vuol dire è che A&S era perfettamente al corrente di quelle che sarebbero state le conseguenze di una mancata risposta alle richieste di integrazioni di cui alle questioni 5, 17 e 27, sulle quali aveva peraltro già avuto modo di interloquire nel dettaglio durante i lavori della conferenza dei 14 giugno (si ricorda l'intervento effettuato, sul punto, dalla progettista di A&S presente in conferenza dei servizi, Ing. Federica Barone; *cf.* all. 3 al ricorso A&S, pag. 25).

C'è di più.

Durante la seduta del 2 ottobre 2018 c'è stata una lunga discussione sui singoli punti in contestazione, alla quale hanno preso parte ancora una volta sia i tecnici progettisti che il legale di A&S, i quali tuttavia - conoscendoli bene per averne discusso ripetutamente in tutte le precedenti sedute - mai hanno contestato alla Provincia di aver sollevato, solo in occasione dell'ultima seduta della conferenza, nuove questioni.

I consulenti della proponente hanno anzi concentrato i propri sforzi su questioni ribadite più e più volte in tutte le precedenti sedute (ad esempio, sulla qualificazione del laghetto prossimo all'area di impianto, sulla distanza tra i due luoghi - secondo la proponente superiore a 300 metri - e sulla cogenza del vincolo posto dal piano regionale dei rifiuti, che quindi era già, in quel momento, ben noto; *cf.* all. 4 A&S).

Stando così le cose non vi era pertanto alcuna possibilità/necessità, da parte della Provincia di Biella, di concedere il termine di cui all'art. 10 bis.

Ciò, almeno per quattro ordini di motivi:

1. il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies l. 241/1990). Alla seduta del 2 ottobre 2018 A&S non ha infatti manifestato la necessità di rintracciare documentazione o dedurre ulteriormente su punti mai affrontati, essendosi limitata a ribadire ripetutamente (ci sono pagine e pagine di discussione, sul punto, nel verbale della seduta del 2 ottobre; *cf.* all. 4 al ricorso A&S) che, a suo parere, quel laghetto non rientrava tra le fattispecie ritenute dall'art. 15 del Piano provinciale dei rifiuti idonee, da sole, a far scattare il vincolo paesaggistico. Trattasi di tesi che, per quanto infondata, la proponente ha avuto modo di spiegare in molteplici occasioni: nella seduta del 14 giugno 2018, nella documentazione integrativa depositata ad agosto 2018 e nella seduta conclusiva del 2 ottobre. Non si vede davvero A&S cos'altro avrebbe potuto affermare, di diverso, nella memoria di cui all'art. 10 bis; certo nulla che potesse cambiare le sorti del procedimento. Da qui l'applicabilità dell'art. 21 octies l. 241/1990, a ragione invocato dalla Provincia di Biella ed erroneamente ritenuto non applicabile dal TAR per il Piemonte (*cf.*, *ex plurimis*, Cons. Stato 27.2.2018 n. 1157);
2. l'art. 10 bis l. 241/1990 non è applicabile alla conferenza dei servizi simultanea, svoltasi nel caso di specie come previsto dall'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006, il quale richiama espressamente l'art. 14 ter l. 241/1990, e questo per il semplice motivo che tale modulo prevede il contraddittorio costante tra i partecipanti alla conferenza e la proponente (come in effetti è avvenuto, in modo fors'anche sovrabbondante, come facilmente verificabile dai verbali delle sedute). Per giurisprudenza costante, l'art. 10 bis si applica infatti ai procedimenti che la P.A. intenda concludere con un provvedimento che per la prima volta rappresenta al

richiedente una o più ragioni impeditive dell'accoglimento della sua istanza; la sua *ratio* è insomma quella di evitare provvedimenti a sorpresa, che prospettino cioè questioni di fatto o di diritto prima ignote al richiedente, o comunque da lui non percepibili (v. così Cons. Stato 26.5.2017 n. 2493, in conferma di TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 1907/2009. In termini TAR Lombardia, Brescia, 27.9.2016 n. 1257);

3. la procedura di cui all'art. 27 bis co. 5 D. Lgs 152/2006 prevede una scansione temporale ben precisa, fatta di termini perentori, in cui “*per una sola volta*” può essere concessa alla proponente una lunga sospensione del procedimento (180 giorni) al fine di presentare la documentazione integrativa richiesta che, se non depositata, prevede addirittura l'archiviazione del procedimento; nel caso di specie, come già detto, la proponente ha usufruito di tale termine che, per una propria libera scelta ha sfruttato solo in minima parte; certo non può imputare alla Provincia di Biella le conseguenze di tale, incomprensibile, decisione, solo perché non le sono stati concessi ulteriori 10 giorni, quando ha rinunciato a ben 126 giorni del termine di 180 di cui aveva usufruito;
4. la proponente ha l'obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co. 1 lettera g) D. Lgs. 152/2006, di predisporre elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio tali da “consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali [...]” (in questo caso peraltro rileva anche l'art. 208 D. Lgs. 152/2006, che richiede il deposito di un vero e proprio progetto definitivo, con il relativo grado di dettaglio), cosa che nel caso di specie non è accaduta, se soltanto si considera che dopo numerose sedute della conferenza dei servizi, dopo aver ricevuto una dettagliatissima e minuziosa richiesta di integrazioni, dopo aver goduto del ridotto lungo termine di sospensione del procedimento, alla seduta del 2 ottobre 2018 la proponente non aveva ancora definito il dettaglio della progettazione e sciolto le carenze di cui alle questioni 5, 17 e 27 (per non parlare di tutte le altre

carenze contestate da COSRAB, ARPA, Provincia di Vercelli, ASL e dai Comuni odierni appellanti, che avrebbero comunque impedito la conclusione della conferenza con un esito positivo per la proponente). La permanenza - dopo mesi e mesi di procedimento e richieste di chiarimenti/integrazioni - di tali e tante zone oscure è il sintomo di criticità irrisolte che meritano un diniego di compatibilità ambientale, non potendo la proponente pretendere di arrivare per approssimazioni successive, con continue richieste di chiarimenti e approfondimenti, piccoli aggiustamenti comunque inidonei a sanare le vere criticità del progetto, ad un giudizio di compatibilità ambientale positivo (e ciò vale, a maggior ragione, nel procedimento di cui all'27 bis, al cui termine del quale la proponente ottiene di fatto l'autorizzazione all'avvio dei lavori).

Curiosamente, una vicenda sostanzialmente identica a quella che ci impegna, *mutatis mutandis*, è stata decisa pochi giorni fa dal TAR per il Lazio ricorrendo proprio agli argomenti appena passati in rassegna; i tratti salienti della vicenda sono talmente vicini a quella che ci impegna che vale la pena riportare un ampio stralcio della pronuncia:

“23.2 [...] *i rappresentanti della ricorrente risultano presenti nella seduta della conferenza di servizi in forma sincrona del 10 settembre 2018, nel corso della quale sono state illustrate le criticità riscontrate in relazione all'impianto, secondo quanto risulta dal relativo verbale [...]*; 23.3. **La società è stata, quindi, messa pienamente in condizione di fornire la documentazione risultata carente e, tuttavia, non lo ha fatto.** D'altro canto, l'articolo 208 stabilisce tempi ben precisi per lo svolgimento del procedimento e per la sua conclusione, e ciò proprio nell'interesse del richiedente l'autorizzazione. Conseguentemente, **laddove la parte, oltre ad aver presentato una domanda carente sotto più profili, non provveda a integrarla neppure dopo che le sia stata indicata la documentazione da produrre, altro non può fare l'Amministrazione se non concludere il procedimento con esito negativo, riscontrando l'insussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo.** 23.4. **Sotto altro profilo, la partecipazione della ricorrente alla conferenza, nella quale sono emerse tutte le criticità relative al progetto, assorbe anche la necessità del formale invio di un preavviso di provvedimento negativo.** E ciò in ossequio al principio, costituente *jus receptum*, secondo il quale le garanzie partecipative hanno valore

necessariamente sostanziale e sono violate solo quando si verifica l'effettiva frustrazione della possibilità per l'interessato di sottoporre all'amministrazione dati di fatto o di diritto idonei ad incidere sulla determinazione finale" (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 aprile 2015, n. 995); circostanza, quest'ultima, come detto non riscontrabile nel caso in esame" (v. così TAR per il Lazio, Sez. II, n. 1960 del 13.2.2020).

Merita di essere richiamata anche la sentenza n. 1985, sempre del 13 febbraio 2020, in cui il TAR del Lazio censura la pretesa della proponente di conoscere le esigenze istruttorie che hanno spinto alcune amministrazioni al rilascio di pareri negativi, al fine di essere ammessa al deposito di ulteriori integrazioni documentali, precisando che se alla proponente fosse concesso di produrre integrazioni *ad libitum* "la conferenza dei servizi diverrebbe una sorta di istruttoria "permanente" e sempre aperta, funzionale a far ottenere al privato i requisiti e i titoli abilitativi di cui difetta".

Per una curiosa coincidenza, il 13 febbraio 2020 anche il Consiglio di Stato ha pubblicato un'importante sentenza (n. 1170/2020) riguardante la VIA svoltasi sul progettato ampliamento dell'aeroporto fiorentino di Peretola, nella quale ha dedicato ampio spazio proprio al tema del livello di dettaglio degli elaborati progettuali sottoposti a VIA, chiarendo che:

- "quando l'intervento si fonda su di un progetto, anche di livello definitivo, non adeguato alle reali necessità e oggetto di osservazioni e prescrizioni tali da comporre un quadro complessivo di elementi concordemente negativi su tutti gli aspetti fondamentali dell'impatto ambientale, il giudizio di VIA [positivo] risulta viziato sotto il profilo funzionale (Consiglio di Stato sez. IV, 22 gennaio 2013, n.361);
- [...] la nuova disciplina [direttiva 52/2014 UE] si preme al contempo di dettagliare, più che in passato, le informazioni che devono essere racchiuse nello studio di impatto ambientale, e di prescrivere (cfr., in particolare, i considerando 7, 14, 15 e 30; l'art. 1, par. 3 che modifica l'art. 3 della direttiva, nonché il nuovo Allegato IV) che la VIA debba dar conto anche degli

effetti significativi sui fattori ambientali che derivino dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità; ed inoltre imponendo che il SLA, e quindi la VIA, debbano anche paragonare lo stato dell'ambiente precedente al progetto, quello previsto a seguito dell'attuazione del progetto e quello previsto nel caso di sua mancata realizzazione".

La questione centrale, anche in ossequio agli arresti giurisprudenziali or ora richiamati, è quindi se, nel caso di specie, A&S abbia, in concreto, effettivamente approfondito tutti gli aspetti progettuali necessari al fine della definizione di un completo ed esaustivo quadro di valutazione degli impatti ambientali, potenzialmente correlabili agli interventi programmati, e comunque se le soluzioni sottoposte alla Provincia di Biella fossero da considerare – in base a criteri di ragionevolezza – come effettivamente adeguate e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Per tutti i motivi sopra evidenziati, così non è stato.

Bene ha fatto quindi la Provincia di Biella a concludere il procedimento con un giudizio negativo di compatibilità ambientale senza inviare alla proponente l'avviso di cui all'art. 10 bis l. 241/1990.

Per l'effetto, la sentenza del TAR per il Piemonte, nella parte in cui ha ritenuto di accogliere il ricorso ritenendo fondato il secondo motivo di censura sollevato da A&S, è illegittima e meritevole di riforma per erroneità ed ingiustizia manifesta per travisamento dei presupposti di fatto, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, motivazione carente e/o tautologica, ingiustizia manifesta oltre che per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis, 21 octies e 14 ter l. 241/1990; 5 co. 1 lettera g) e 27 bis co. 5 D. Lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/52/UE (considerando 7,14,15 e 30; art. 1 par. 3; allegato IV).

6.Sui motivi assorbiti

La sentenza del T.A.R. Piemonte non si è pronunciata sugli altri motivi di ricorso, che ha ritenuto assorbiti; gli stessi sono pertanto al momento estranei al presente giudizio d'appello.

Riservata, nel caso di riproposizione dei motivi assorbiti ai sensi dell'art. 101 co. 2 CPA da parte di A&S, la ripresa nei confronti dei medesimi motivi delle difese, delle repliche ed eccezioni già formulate dalla Provincia di Biella in primo grado, che si intendono qui interamente trascritte; per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del CPA, le amministrazioni appellanti evidenziano, comunque, come:

- (motivo III del ricorso A&S) la carenza documentale sia incontestabile e dimostrata da tutta la documentazione in atti;
- (motivo IV del ricorso A&S) la possibile portata escludente del vincolo paesaggistico era implicita nelle richieste di integrazioni della Provincia di Biella ed era comunque stata ampiamente oggetto di discussione fin dalla conferenza dei servizi del 14 giugno 2018; la proponente non è stata in grado di dimostrare l'esclusiva e originaria destinazione irrigua del lago di cui alla questione 5; l'efficacia delle disposizioni di cui al piano provinciale dei rifiuti non può essere in alcun modo ridotta a criteri interpretativo-orientativi; ogni impugnazione delle disposizioni del piano provinciale dei rifiuti è inammissibile per tardività;
- (motivi V e VI del ricorso A&S) è onere della proponente depositare documentazione dotata di un grado di approfondimento tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e, nel caso delle questioni 17 e 27 (così come delle altre questioni rimaste irrisolte), così non è stato (sul punto v. più diffusamente sopra), né può spettare – come affermato dalla ricorrente – alla Provincia “*ogni approfondimento istruttorio sulla portata del Rio Sisiòlo*”.

Anche i motivi assorbiti dovranno essere pertanto, se riproposti, respinti.

7. *Istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata*

Il *fumus* è nelle considerazioni che precedono.

Quanto al *periculum in mora*, come già precisato in narrativa, l'esecuzione del dispositivo della sentenza impugnata da parte della Provincia **sta già procurando un danno grave e irreparabile alle amministrazioni appellanti.**

In primo luogo, perché è stata annullata per vizi formali inesistenti la determinazione 25 ottobre 2018 n. 1175/2018 - perfettamente legittima - con la quale la Provincia di Biella ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale all'esito di un procedimento in cui tutte (letteralmente: tutte) le amministrazioni partecipanti hanno reso parere negativo, così riaprendo di fatto le porte ad un progetto assolutamente incompatibile con il fragilissimo contesto territoriale in cui lo si vuole localizzare.

In secondo luogo, perché è stata riaperta una conferenza dei servizi:

- i.* nella quale, per effetto di quanto disposto dalla sentenza di primo grado, la proponente si è limitata a depositare nuova documentazione integrativa che ha ad oggetto le sole questioni 5, 17 e 27 poste dalla Provincia di Biella, quando in realtà il procedimento si è concluso all'esito di una valutazione delle posizioni (neanche prevalenti, ma) unanimente espresse in senso negativo dalle amministrazioni partecipanti con motivazioni autonome e distinte rispetto a quelle della Provincia di Biella (sul punto v. più diffusamente sopra);
- ii.* alla quale le amministrazioni appellanti - nonostante l'esplicita richiesta - non sono state ammesse a partecipare (se non nella veste di meri uditori) proprio in applicazione di quanto deciso dalla sentenza del TAR per il Piemonte 839/2019.

L'unico possibile tipo di misura cautelare idonea a tutelare il bene della vita cui aspirano le amministrazioni ricorrenti, nelle more del giudizio, è pertanto

l'emissione di un'ordinanza propulsiva con la quale il Supremo Consesso non solo sospenda gli effetti della sentenza impugnata, ma imponga al contempo alla Provincia di Biella di sospendere la conferenza dei servizi attualmente in corso in attesa della definizione del presente giudizio di appello ovvero, in subordinata ipotesi, imponga alla Provincia di Biella di valutare la documentazione presentata dalla proponente tenendo in considerazione non soltanto le questioni 5, 17 e 27 poste dall'OT-CT, ma anche tutti i pareri negativi delle altre amministrazioni partecipanti alla precedente conferenza, tra cui quelli dei Comuni ricorrenti, che dovranno essere quindi ammessi a partecipare all'istruttoria non nella veste di meri uditori ma nel pieno titolo di amministrazioni portatrici di interessi qualificati (invero, è stata la stessa Provincia di Biella ad affermare che solo nel caso di una pronuncia cautelare da parte del Consiglio di Stato all'esito del presente appello, che sospenda l'efficacia della sentenza di primo grado, ciò potrà eventualmente avvenire; *cfr.* all. 6).

Considerato che la nuova seduta della conferenza dei servizi sarà convocata presumibilmente nella seconda metà di marzo 2020, essendo ancora pendente il termine per il deposito di osservazioni a seguito della pubblicazione del cd. addendum da parte di A&S (*cfr.* all. 7), vi è tutto il tempo per il Supremo Consesso di procedere nei termini sopra detti.

Diversamente, la conferenza dei servizi nelle more si chiuderà, in assenza peraltro delle amministrazioni appellanti, ciò che vanificherà l'auspicato buon esito del presente giudizio di appello.

8. Istanza di disapplicazione delle norme interne in contrasto con la normativa comunitaria ovvero di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

In entrambi i motivi di appello si è invocata la direttiva 52/2014, rispettivamente nella parte in cui (considerando da 16 a 21) prevede *“la partecipazione dei soggetti interessati come strumento fondamentale per migliorare la qualità dei procedimenti e delle valutazioni”* (motivo 1) e nella parte in cui (considerando 7, 14, 15 e 30; art. 1, par. 3; allegato IV) richiede di *“dettagliare, più che in passato, le informazioni che devono essere racchiuse nello studio di impatto ambientale”*, di *“dare conto anche degli effetti significativi sui fattori ambientali che derivino dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità”* e di *“paragonare lo stato dell’ambiente precedente al progetto, quello previsto a seguito dell’attuazione del progetto e quello previsto nel caso di sua mancata realizzazione”*.

In ottemperanza all’art. 1 del CPA, ove si afferma che la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo, nell’ipotesi in cui il Supremo Consesso ritenga che l’interpretazione da fornire alle norme interne in materia di partecipazione al procedimento ambientale e di dettaglio degli elaborati progettuali allegati al progetto di VIA sia in contrasto con quelle comunitarie di cui alla direttiva 52/2014 testè richiamate, si chiede la disapplicazione delle norme interne predette ovvero la proposizione della questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del TFUE sulla corretta interpretazione della normativa comunitaria.

P.Q.M.

Voglia l’Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello, riformare - **previa sospensione, con concessione delle misure cautelari indicate in parte motiva** - la sentenza oggi impugnata n. 839/2019 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel ricorso n. 39/2019 e pubblicata il 25

luglio 2019, mai notificata, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile ovvero respingere il ricorso di primo grado.

Con richiesta, ove occorra, di disapplicazione delle norme interne in materia di partecipazione al procedimento ambientale e di dettaglio degli elaborati progettuali allegati al progetto di VIA, laddove in contrasto con quelle comunitarie di cui alla direttiva 52/2014 indicate in parte motiva, ovvero, nel caso si rilevi una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, **di proposizione della questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia** dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del TFUE sulla corretta interpretazione della normativa comunitaria predetta.

Con vittoria delle spese di giudizio e della fase cautelare.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. i sottoscritti Avv.ti Michele Lioi e Michele Greco dichiarano che la presente controversia ha valore indeterminato e pertanto sconta il pagamento del contributo unificato nella misura di € 975,00.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c. e 136 c.p.a. si indicano i seguenti numeri di fax e indirizzi PEC degli Avvocati Michele Greco e Michele Lioi quali numeri e indirizzi dove si intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio: Avv. Michele Greco - **fax: 0564.850078; PEC: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com;** All'Avv. Michele Lioi - **fax: 06.87762176; PEC: michelerosariolucalioi@ordineavvocatiroma.org.**

In allegato: 1. delibere di Giunta; 2. sentenza appellata; 3. estratto DGR 14.12.2018; 4. nota Provincia di Biella 15.10.2019; 5. nota Provincia di Biella 22.11.2019; 6. nota Provincia di Biella 19.12.2019; 7. avviso 4.11.2019 con addendum 30.12.2019.

Orbetello-Roma, 18 febbraio 2020

Avv. Michele Lioi

Avv. Michele Greco

